



CITTA' DI TORINO



REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DI ORTI URBANI
DELLA CIRCOSCRIZIONE 5

Approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 2017 00052/088 del 7
Febbraio 2017, immediatamente esecutiva.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 363 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 n. mecc. 2013 00113/002 esecutiva dall'08 aprile 2013, si applica agli orti urbani situati sul territorio della Circoscrizione 5:

- via Sansovino n. 205/19/A (n. 23 lotti) - "Casino Barolo";
- via Venaria (n. 27 lotti);
- c.so Molise angolo strada delle Vallette n. 59 (n. 26 lotti) - "Cascina Maletta";

e ne regola le modalità di assegnazione e la gestione.

ART. 2 - ALTRE AREE

Sul territorio circoscrizionale potranno altresì essere individuate altre aree di dimensioni inferiori ai 2.500 metri quadrati per le quali potranno, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Regolamento n. 363, essere stipulate convenzioni con associazioni del territorio e enti no profit, per la gestione dell'area verde finalizzata alla tutela del territorio e alla realizzazione di iniziative aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative. Sono presenti le aree P.zza Manno/Cuniberti e Massari/Massa/Paolo della Cella con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali, art. 3 comma 4 lettera a) del regolamento della Città.

ART. 3 - FINALITÀ

1 - I singoli lotti saranno assegnati per le finalità indicate nel Regolamento della Città di Torino n. 363, l'obiettivo prioritario è di incentivare forme di aggregazione tra i cittadini soprattutto le persone anziane, creare solidarietà e favorire l'avvicinamento dei giovani all'orticoltura.

2 - La Circoscrizione 5 provvede a concedere l'assegnazione dei singoli lotti di terreno, da destinarsi all'esclusivo uso di "orto urbano", tramite bando pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, con le modalità specificate negli articoli seguenti.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI

1 - Il bando pubblico di cui al precedente articolo 3, definirà i requisiti necessari per la partecipazione e i criteri per la definizione della graduatoria per l'assegnazione dei singoli lotti.

2 - Come specificato all'art.1, gli appezzamenti di terreno complessivi (d'ora in poi definiti semplicemente orti) di Via Sansovino n. 205/19 - "Casino Barolo", di Via Venaria e di C.so Molise angolo Strada delle Vallette 59 - "Cascina Maletta" ammontano a n. 76 appezzamenti. Con i Bandi di cui al precedente articolo 3 saranno assegnati gli orti che giungono a termine temporale dell'assegnazione.

3 - Le nuove assegnazioni saranno in base al "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 marzo 2013, n. 363.

4 - Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del succitato Regolamento n. 363, si stabilisce che:

- a) una percentuale inferiore all' 80% è da destinarsi a "orti sociali" da assegnare prioritariamente a cittadini valutati con maggiore anzianità del richiedente, che la Circoscrizione individua con età superiore ai 60 anni, e con reddito calcolato ai fini ISEE del

richiedente inferiore ad Euro 15.000,00 (limite che potrà essere modificato in relazione a eventuali variazioni del Regolamento cittadino), in seguito denominati tipologia A.

1/20 degli orti sociali, sarà assegnato a giovani con età non superiore ai 30 anni e con reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente inferiore ad Euro 15.000,00; in seguito denominati tipologia B;

All'interno della categoria rientreranno anche i cosiddetti "orti condivisi", con i requisiti richiesti per gli orti sociali. La percentuale da destinare a questo tipo di assegnazione verrà stabilita di volta in volta all'interno del bando.

Questa tipologia sarà denominata in seguito E1.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del Regolamento n. 363, si stabilisce che:

b) il bando emanato dalla Circoscrizione dovrà riservare una percentuale non inferiore al 20% delle assegnazioni secondo le seguenti caratteristiche:

- orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali; numero 1 orto (1% circa) da assegnare ad associazioni per progetti con le finalità suindicate, in seguito denominati tipologia D;

- di "orti di prossimità" rivolti a cittadini, anche in forma collettiva, di età dai 31anni fino ai 60 anni, che contribuiranno con canoni di concessione più elevati di quelli previsti per gli orti "sociali"; in seguito denominati tipologia C.

All'interno della categoria rientreranno anche i cosiddetti "orti condivisi", con i requisiti richiesti per gli orti di prossimità. La percentuale da destinare a questo tipo di assegnazione verrà stabilita di volta in volta all'interno del bando. Questa tipologia sarà denominata in seguito E2.

Le tipologie vengono così schematicamente riassunte:

ORTI SOCIALI Massimo 80% totali, così suddivisi:		ORTI DI PROSSIMITA' Minimo 20% totali, così suddivisi:	
TIPOLOGIA	REQUISITI	TIPOLOGIA	REQUISITI
A	+ 60 anni Reddito inferiore 15.000,00	D	Associazioni per finalità educative
B	- 30 anni Reddito inferiore 15.000,00	C	Età compresa dai 31 ai 60 anni, senza vincolo di reddito
E1	Orti "condivisi" con requisiti di A o B	E2	Orti "condivisi" con i requisiti di C

5 - Ciascun orto "sociale" o "di prossimità" potrà essere concesso in forma individuale a singoli cittadini, od in gruppo, come previsto dall'art. 1 del Regolamento della Città di Torino n. 363.

Tali orti vengono definiti "orti condivisi".

Ogni orto appartenente a questa tipologia dovrà essere costituito da un gruppo composto da un minimo di due ad un massimo di tre persone; elemento fondamentale, per la sussistenza dell'orto condiviso, consiste nella pluralità dei componenti che non deve mai essere, per nessuno motivo, inferiore a due, pena la decadenza dell'assegnazione.

All'interno del gruppo dovrà essere indicato il soggetto responsabile che presenterà la domanda, corredata della documentazione riguardante gli altri componenti.

Il "gruppo" dovrà essere formato da individui non facenti parte dello stesso nucleo familiare e tutti gli appartenenti dovranno indistintamente possedere i requisiti richiesti singolarmente, sia che si tratti di orti sociali che di prossimità, pena l'esclusione.

Per la tipologia degli orti condivisi verrà stilata una graduatoria a se.

Il canone di assegnazione viene calcolato in base all'estensione dell'orto e non in base al numero dei componenti; il soggetto responsabile dovrà farsi carico del versamento degli oneri di competenza dell'orto, anche nell'eventualità che il numero degli appartenenti venga, nell'arco del quinquennio, a diminuire.

Qualora, per qualsiasi motivo (decesso, recesso, etc.), i componenti dell'orto condiviso vengano meno, non è prevista la loro sostituzione. L'orto condiviso continuerà la sua efficacia con i soggetti superstiti, fino ad un minimo di due componenti. Nel caso il numero diminuisca sino alla rimanenza di un solo soggetto, venendo meno il principio della pluralità, l'orto condiviso decadrà e si procederà con la riassegnazione attingendo dalla lista della graduatoria di pertinenza.

All'interno dell'orto condiviso, i componenti del gruppo hanno indistintamente uguali diritti e doveri.

6 - Al Bando, potranno partecipare residenti maggiorenni nella Città di Torino, non proprietari di terreni agricoli nel territorio cittadino (l'assenza di tale circostanza è estesa anche ai componenti risultanti dallo stato di famiglia alla data di scadenza del bando).

Nell'ambito del medesimo nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda.

Potranno partecipare al bando le persone dello stesso nucleo familiare che hanno precedentemente usufruito dell'orto sociale con deduzione al punteggio complessivo.

Non saranno accettate le domande di assegnatari che abbiano al momento dell'emissione del bando in corso contestazioni sulla gestione dell'orto o sospesi economici con la Città.

7 - Il Bando potrà prevedere ulteriori requisiti e condizioni di partecipazione.

8 - Il Bando per l'assegnazione degli orti dovrà prevedere distinte graduatorie per le quattro tipologie di orti indicate al precedente comma 4 stabilendo per ciascuna di esse i requisiti e le modalità di partecipazione nonché i criteri di individuazione degli assegnatari.

9 - Il Bando dovrà utilizzare i seguenti criteri, declinandoli in funzione della tipologia di orto, per la definizione dei punteggi utili alla formazione delle graduatorie degli assegnatari degli "orti sociali" e degli "orti di prossimità":

- reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente;
- età del richiedente;
- residenza nella Circostrizione 5;
- precedente condizione di assegnatario in orti urbani della Città;
- chi non avesse ottenuto l'assegnazione ancorché provvisto dei requisiti utili al loro inserimento in graduatoria.

10 - In caso di parità di punteggio nella formazione delle graduatorie, sarà data preferenza alla maggiore vicinanza dell'abitazione o del luogo di lavoro all'orto e, in subordine, a chi nel precedente Bando non avesse ottenuto l'assegnazione ancorché provvisto dei requisiti utili al loro inserimento in graduatoria.

11 - Il Bando potrà prevedere ulteriori criteri per la definizione dei punteggi.

Se in una delle graduatorie riferite alle tipologie di orto indicate ai punti a) e b) dell'art. 4 comma 4, i richiedenti in possesso dei requisiti risultassero in numero inferiore al numero complessivo di orti messi a bando, si potrà attingere dalle altre graduatorie con la seguenti modalità:

- in caso di disponibilità nella graduatoria della tipologia A) saranno inseriti prioritariamente i primi esclusi della graduatoria della tipologia C) e successivamente quelli della graduatoria della tipologia B);

- in caso di disponibilità nella graduatoria della tipologia B) saranno inseriti prioritariamente i primi esclusi della graduatoria della tipologia C e successivamente quelli della graduatoria della tipologia A);
- in caso di disponibilità nella graduatoria della tipologia C) saranno inseriti prioritariamente i primi esclusi della graduatoria della tipologia E2) e successivamente quelli della graduatoria della tipologia D) e poi A);
- in caso di disponibilità nella tipologia D) saranno inseriti prioritariamente i primi esclusi della graduatoria della tipologia C), successivamente quelli della graduatoria della tipologia E2);
- in caso di disponibilità nella tipologia E1) saranno inseriti prioritariamente i primi esclusi della graduatoria della tipologia E2), successivamente quelli della graduatoria della tipologia C);
- in caso di disponibilità nella tipologia E2) saranno inseriti prioritariamente i primi esclusi della graduatoria della tipologia C) e poi E1).

La medesima modalità potrà essere utilizzata in caso di rinunce, revoche o decadenze.

12 - Per la definizione della graduatoria riferita agli orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali di cui al precedente art. 4 comma 4, punto b), il bando dovrà individuare criteri riguardanti la qualità del progetto, le modalità di gestione e le attività proposte.

ART. 5 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DURATA

1 - Si procederà alla concreta individuazione degli orti assegnati sulla base della graduatorie scaturite dal Bando. In caso di assegnazione ad un titolare di precedente occupazione il medesimo avrà facoltà di rioccupare il precedente orto; nel caso non intendesse avvalersi di tale facoltà potrà scegliere, secondo l'ordine di graduatoria, tra gli orti che resteranno liberi.

2 - L'assegnazione degli orti urbani avrà luogo con provvedimento dirigenziale e decorrerà dalla data di esecutività del suddetto provvedimento fino al giorno di San Martino (11 Novembre) del 5 (quinto) anno successivo (salvo modifiche o proroghe deliberate o determinate dalla Circostrizione 5).

3 - L'occupazione avrà durata quinquennale e non sarà rinnovabile automaticamente alla scadenza. Le assegnazioni effettuate nel corso del quinquennio, in relazione ad intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc...) manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione.

4 - L'assegnazione sarà personale e perciò la conduzione non potrà essere demandata a terzi. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita, né subaffittare, né concedere a terzi l'uso dell'orto, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

5 - In caso di decesso dell'intestatario, i parenti di 1° grado, solo se in regola con i pagamenti dell'anno in corso, previa richiesta scritta, potranno subentrare nell'assegnazione dell'orto, fino la scadenza dell'anno agrario (11 novembre).

6 - L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo

7 - Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato prima della assegnazione da ogni assegnatario.

ART. 6 - DECESSO DELL'ASSEGNATARIO

In caso di morte dell' assegnatario, la Circoscrizione rientrerà in possesso dell'orto urbano entro 60 giorni dalla data di decesso, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 5 comma 5.

ART. 7 - COMITATO DI GESTIONE

1 - Per ogni complesso gli orti urbani saranno gestiti da un Comitato di Gestione, eletto dagli assegnatari e composto da 3 persone con funzione rispettivamente di Presidente, Vice Presidente con funzione di cassiere e n. 1 Consigliere.

Il Comitato di Gestione, nominato con determinazione dirigenziale, avrà le seguenti funzioni:

- contribuire, anche mediante assemblee periodiche, al mantenimento di un clima di buona collaborazione tra i assegnatari e dirimere eventuali contenziosi;
- raccogliere segnalazioni da parte dei assegnatari;
- svolgere un'attenta vigilanza sul rispetto della normativa in tema di orti urbani;
- segnalare alla Circoscrizione eventuali anomalie, problematiche o necessità manutentive;
- garantire l'organizzazione delle parti comuni descritte all'art. 12;
- collaborare con la Circoscrizione alla corretta conduzione degli orti.

2 - Il Comitato di Gestione, secondo modalità da stabilirsi dovrà provvedere a costituire un piccolo fondo fra gli aderenti per fare fronte a spese di ripristino per eventuali danneggiamenti, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativamente agli appezzamenti assegnati.

ART. 8 - COMMISSIONE DI CONTROLLO

Ad assegnazioni avvenute, viene istituita una Commissione di Controllo per la gestione degli orti, presieduta dal Presidente della Circoscrizione o da un suo delegato ed integrata dal presidente del Comitato di gestione e da 1 rappresentante della competente Sezione di Polizia Municipale, nominati con deliberazione del Consiglio Circostrizionale su proposta del Presidente.

ART. 9 - ISPEZIONI E CONTROLLI

La Commissione o i suoi singoli componenti potrà disporre in qualunque momento senza alcun avviso ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, per verificare la corretta conduzione degli orti urbani, in caso di degrado degli orti sarà inviata una comunicazione agli assegnatari con un termine per risistemare l'orto urbano, nel caso in cui non siano rispettati i termini indicati dalla Circoscrizione, si provvederà a revocarne l'assegnazione.

ART. 10 - CANONE DI ASSEGNAZIONE

1 - Il canone annuo per ciascun orto sarà:

- 0,50 euro/mq per gli orti sociali non dotati di casetta porta attrezzi
- 1,00 euro/mq per gli orti sociali dotati di casetta porta attrezzi
- 2,00 euro/mq per gli orti di prossimità non dotati di casetta porta attrezzi
- 2,50 euro/mq per gli orti di prossimità dotati di casetta porta attrezzi.

Si precisa che gli orti dotati di casetta porta attrezzi sono ubicati in Via Venaria e Via Sansovino (Casino Barolo).

Gli orti sprovvisti di casetta porta attrezzi sono situati in C.so Molise (Cascina Maletta)

2 - In considerazione delle loro finalità, educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali per gli orti di cui al precedente art. 4 comma 2 punto d), potranno essere previste deroghe alla durata (articolo

5), ed al cannone annuo da versarsi da parte degli assegnatari, che potrà essere abbattuto, individuando nella convenzione modalità diverse di restituzione alla Città, come da Regolamento della Città di Torino n. 363, per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani.

ART. 11 - UTENZE

1 - La fornitura d'acqua per l'irrigazione degli orti sarà assicurata dalla Città mediante punti per il prelievo. Ogni lotto è dotato di contatore:

Lotto orto	Indirizzo contatore	Cod. utenza	Matricola contatore
Via Sansovino, 205/19/A	C.so Grosseto, 366	0010126141	190800642
Via Venaria	Via Venaria fr. 124	0010128196	130400360
c.so Molise ang. Str. Vallette	Str. Vic. delle Vallette sn (A)	0010128930	130904625

2 - Sarà a carico dell'assegnatario una quota forfettaria annua di euro 21,00 salvo conguaglio e adeguamenti relativa al consumo dell'acqua per irrigazione. Tale quota andrà versata insieme con il canone di affitto, entro il mese di febbraio dell'anno in corso. L'amministrazione si riserva di interrompere l'irrigazione per accertati gravi motivi, oltre alla sospensione invernale da Novembre a Marzo.

3 - In caso di mancato pagamento del canone e della quota per l'irrigazione, la Circoscrizione revocherà la concessione per morosità e procederà al recupero delle spettanze in danno all'assegnatario.

4 - Gli assegnatari non potranno in alcun modo usufruire di autonomi allacciamenti di luce, acqua, gas, senza preventiva autorizzazione scritta della Circoscrizione 5.

ART. 12 - PARTI COMUNI

1 - Gli assegnatari sono solidalmente obbligati alla pulizia e corretta manutenzione delle parti comuni. Gli stradini dovranno essere tenuti puliti e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie, ecc... non dovranno presentare buche o ostacoli. Tutte le recinzioni dovranno essere mantenute libere da vegetazione spontanea o coltivata.

2 - Il servizio igienico, qualora presente, dovrà essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

3 - Sarà cura del Comitato di Gestione organizzare gli assegnatari per garantire la pulizia e la corretta manutenzione delle suddette parti comuni.

ART. 13 - IRRIGAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE ACQUE

La manutenzione, la riparazione e la gestione del sistema di irrigazione è a totale carico dell'assegnatario, per le parti all'interno dei singoli appezzamenti.

ART. 14 - MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ORTO

1 - Ciascun orto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

2 - Ciascun assegnatario dovrà provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dell'orto concessogli, evitando accumuli di rifiuti di qualunque genere che dovranno essere prontamente smaltiti. Il capanno degli attrezzi fornito dalla Città ove presenti dovranno essere conservati in buono stato di manutenzione, compresa la sua riverniciatura periodica utilizzando per il legno, apposito impregnante a base d'acqua.

3 - Non è consentita la costruzione di muretti di delimitazione tra i vari orti e le eventuali aree di camminamento comune agli orti dovranno essere esclusivamente in terra battuta.

Non si dovranno in alcun modo alterare la dotazione della struttura: recinzione, capanno ricovero per gli attrezzi ed eventuali impianti. Eventuali danni, dovranno essere ripristinati dall'assegnatario. Non è consentito pertanto edificare altre strutture in legno, muratura o altro materiale. Non è consentito depositare all'interno dell'area assegnata materiali o arredi vari (tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo ecc) che non siano di facile rimozione.

4 - Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Direttore della Circoscrizione potrà disporre, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, la revoca dell'assegnazione.

ART. 15 - MODALITA' COLTIVAZIONE ORTICOLA

1 - Sull'area assegnata potrà essere svolta esclusivamente coltivazione orticola pur se è ammessa la coltivazione di fioriture annuali. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o avere scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.

E' pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

2 - In nessun caso potranno essere utilizzati prodotti che possano in qualche modo recare danno alle persone, animali, suolo e al sottosuolo. Dovranno essere utilizzati possibilmente concimi di natura organica.

3 - In ogni caso non dovrà arrecarsi alcun disturbo ai fondi confinanti e pertanto:

- non è consentita l'accensione di fuochi o braci;
- non è consentita la piantumazione di rampicanti e/o di ortaggi a sviluppo ingombrante (es. zucche, zucchini, fagioli rampicanti, ecc...) ad una distanza inferiore a mt. 1 dal confine con i fondi vicini o che, causa la loro estensione in altezza, possano provocare ombreggiatura verso i medesimi;
- è consentito all'interno dell'orto il posizionamento di piastrelle solo appoggiate al terreno e non cementate, per una superficie sempre inferiore a mq. 10;
- è consentito, nel periodo dal 15 ottobre al 30 marzo, il posizionamento di una serra a tunnel avente altezza massima equivalente all'altezza della rete di recinzione, decorso detto periodo può essere mantenuta la struttura in ferro ma dovrà essere eliminato il telo di copertura in plastica; tutte le serre dovranno essere posizionate nello stesso senso in direzione nord/sud;
- è consentita la presenza di una fossa avente dimensioni massime di mt. 1 x mt. 0,50 e prof. di circa 30-40 cm. da utilizzare per il compost ma non per il deposito di letame che comunque non potrà mai essere stoccato all'interno dell'area assegnata.

4 - Nell'area assegnata non potranno essere ricoverati né tenuti in forma stabile animali e non potrà esservi svolta alcuna forma d'allevamento.

ART. 16 - RICONSEGNA DELL' ORTO

1 - L'assegnatario dovrà procedere alla riconsegna dell'orto, nei seguenti casi:

- allo scadere del periodo di assegnazione;
- nelle ipotesi di cui al seguente art.18 del presente Regolamento.

2 - L'orto dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dal verificarsi delle predette circostanze.

In caso di decesso dell'assegnatario l'onere della corretta riconsegna alla Circostrizione farà carico all'erede entro 60 giorni, (fatta salva l'ipotesi di cui all' art. 5 comma 5).

3 - L'area dovrà essere riconsegnata sgombra da persone e/o cose ed in adeguato stato manutentivo.

4 - Nel caso di colture in corso non potrà accamparsi alcun diritto né esigere indennizzo né dalla Città/Circostrizione o dal subentrante. Tali colture non dovranno essere rimosse né danneggiate.

ART. 17 - MANLEVA DELLA CITTA'

La Città non risponderà dei danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativi a fatti connessi direttamente o indirettamente al lotto assegnato, o/e ai prodotti coltivati, o/e alle attrezzature. La Città resterà pertanto sollevata da ogni responsabilità in merito.

ART. 18 - DECADENZA E REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE

1 - L'assegnazione dell'orto decadrà (automaticamente):

- nel caso in cui l'assegnazione, fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione civile o penale nei confronti del trasgressore, sia frutto di dichiarazione mendace sul proprio stato e che abbia dato adito all' assegnazione dell'area;
- nel caso di "orto condiviso" i componenti siano recessi, sino ad arrivare ad uno solo, quindi alla mancanza di pluralità di soggetti.

2 - L'assegnazione potrà essere revocata, con atto dirigenziale e previa diffida, per le inadempienze o violazioni a quanto indicato nei precedenti articoli.

L'assegnazione può essere revocata in qualsiasi momento da parte della Circostrizione con avviso scritto senza alcun diritto o risarcimento all'assegnatario, ai sensi dell'art. 1809 del Codice Civile, la revoca può essere pronunciata per ogni violazione degli obblighi o divieti stabiliti dal presente Regolamento, per mancata coltivazione, per abbandono dell'orto e per uso diverso da quello di destinazione, o altro caso previsto dal presente regolamento. La revoca sarà effettuata con apposita determina dirigenziale, nella quale potrà essere individuato il nuovo assegnatario.

ART. 19 - REVOCA DI ASSEGNAZIONE PER MOTIVI D'INTERESSE PUBBLICO

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spetti all'assegnatario.

ART. 20 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Circostrizionale n. 5 del 24 settembre 2014, n. mecc. 2014-04270/088, potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio Circostrizionale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e/o suggerimenti, (le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari).

Torino,

Per accettazione il /la sottoscritto/a

Firma